

Cass. pen., Sez. I, 27 gennaio 2004, n. 12963

MASSIMA

Il favoreggiamento dell'ingresso dello straniero in altro Stato, col fine di rientro in patria, non può essere punito ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. n. 286/98 per diversi motivi. Innanzitutto, l'art. 12 del Testo Unico avrebbe come contenuto "disposizioni contro le immigrazioni clandestine", ed il termine "immigrazione" indicherebbe l'insediamento in altro Paese e non già il mero transito. In secondo luogo, la modifica apportata alla norma dalla legge n. 189 del 2002 ha modificato la locuzione "attività diretta a favorire l'ingresso" con "atti diretti a procurare l'ingresso", delineando una condotta con un maggiore disvalore giuridico. Inoltre, nell'art. 12, la condotta di ingresso illegale è costantemente affiancata e parificata dal punto di vista del trattamento a quella della permanenza illegale. Ancora, l'art. 12 prevede soltanto una sanzione amministrativa in capo al vettore che ometta di riferire alla polizia di frontiera la presenza a bordo del proprio mezzo di trasporto di stranieri irregolari. Il legislatore non può aver previsto l'immunità per il reato di cui all'art. 12 comma primo. Nel reato in questione, quindi, l'ingresso deve essere inteso come veicolo di immigrazione clandestina. Infine, tra gli obiettivi del d. lgs. 286/98 vi è il contrasto dell'immigrazione clandestina anche tramite un potenziamento delle espulsioni. Per il principio di non contraddizione, quindi, l'art. 12 comma primo non può essere interpretato in modo da ostacolare il rientro nel proprio Paese di chi si trovi illegalmente presente in Italia. Confermerebbero questa interpretazione, inoltre, la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, che solennemente proclama il diritto di ogni individuo di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese, nonché l'accordo di Schengen la cui finalità è quella di garantire la protezione dell'insieme dei territori degli Stati dall'immigrazione clandestina (art. 7, relativo alle misure applicabili a breve termine) e impedire l'immigrazione clandestina di cittadini in Stati non membri delle Comunità europee.